

Oggetto: Contenzioso AUTO LUPICA SRL /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Erica Fazio

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al Tribunale di Patti RG. 881/15 tra le parti AUTO LUPICA SRL /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1032/23 del 25/10/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 4.936,19 oltre interessi e rivalutazione per € 1.048,12, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 2.896,24 oltre spese generali e CPA per un totale di € 3.381,12 da distrarsi all'avv. Erica Fazio, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 9.365,43;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 9.365,43 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1032/23 del 2/10/23 del Tribunale di Patti il pagamento della somma di € 5.984,31 in favore di AUTO LUPICA SRL p.i. 03140280839 tramite bonifico sul c/c IBAN IT20I 02008 82490 000101 999264 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 3.381,12 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Erica Fazio nata a Torino il 14/09/1970 c.f. FZARCE70P54L219H tramite bonifico sul c/c IBAN IT59J 02008 82490 000105 985971 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale ff
ing. Dario Costantino*





Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di PATTI

PROCESSO VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di ottobre, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. **881/15 R.G.**

tra

AUTO LUPICA SRL (P. IVA 03140280839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Fazio ed Erica Fazio, giusta procura in atti;

-attrice

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (P.IVA: 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Geltrude Bonura, giusta procura in atti;

-convenuto

All'odierna udienza è comparso l'avv. Salvatore Fazio per la società attrice.

E' comparso l'avv. Michele Ridolfo per delega dell'avv. Geltrude

Bonura per il consorzio convenuto.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.

Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

§§§§§

La società attrice ha esposto che in data 8 gennaio 2015, alle ore 19:50 circa, Lupica Jonny mentre si trovava alla guida della sua autovettura “*Mini Cooper*”, targata DP818CS, percorrendo l’autostrada A/20 - direzione di marcia ME/PA, all’altezza del Km 104 + 100 ha improvvisamente impattato contro un animale di media taglia e di colore chiaro che ha improvvisamente occupato la corsia di marcia.

La Auto Lupica s.r.l., n.q. di proprietario del mezzo, ha citato in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti dal mezzo, quantificati in € 4.936,19; parte attrice ha chiesto, inoltre, la somma di € 250,00 per il fermo tecnico del mezzo.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, costituitosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché l’improponibilità della stessa per violazione dell’art. 145 cod. della strada; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea.

Parte attrice ha, inoltre, evidenziato che l’evento dannoso occorso alla società attrice non era imputabile all’omessa manutenzione della sede stradale ma al caso fortuito o forza maggiore; in subordine, ha chiesto l’accertamento del concorso colposo del conducente

dell'autovettura, Lupica Jonny, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto.

Espletato il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai fini della procedibilità dell'azione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice.

Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale.

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improponibilità della domanda attorea.

Al riguardo, il Consorzio ha affermato che la mancata ricezione delle informazioni richieste con la missiva dell'8.6.2015 ha comportato l'impossibilità di compiere le attività di cui all'art. 145 C.d.A. per la formulazione di una congrua offerta di liquidazione stragiudiziale del sinistro.

Sul punto si evidenzia che l'art. 145 del Codice delle Assicurazioni - che impone al danneggiato l'osservanza di precisi obblighi prima di promuovere l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicurativa (*cf. artt. 148 e 149 C.d.A.*) - si applica ai soli sinistri stradali derivanti dalla collisione tra due o più veicoli e non anche - come nel caso di specie - quando il sinistro è conseguenza dell'omessa custodia e manutenzione della rete autostradale da parte dell'ente gestore.

Nel merito, prima di esaminare l'eventuale responsabilità dell'ente convenuto quale ente pubblico concessionario per la gestione dell'A20 Messina/Palermo, occorre soffermare l'attenzione sul disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c..

Tale disposizione afferma che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Con tale disposizione il Legislatore ha voluto prevedere e disciplinare nel nostro sistema giuridico un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Il “*custode*” non è solo chi ha la disponibilità materiale della cosa ma anche quella giuridica e, cioè, è colui che ha il potere di controllare i rischi inerenti alla cosa oggetto della custodia.

Sotto il profilo probatorio, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che per la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta tenuta dal custode.

La funzione della norma è, infatti, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione - e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta - salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito.

La Corte di Cassazione riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del *neminem laedere*.

In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era

tenuta a far sì che *l'opus publicum*, ad esempio una strada aperta al pubblico transito, non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo; pericolo che poteva concretizzarsi – con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. – allorquando nella situazione nella quale era avvenuto il sinistro fossero rinvenibili le caratteristiche dell'"insidia" o del "trabocchetto", vale a dire quando lo stato dei luoghi fosse caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (*cf. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; sent. n. 19653 del 01.10. 2004*).

Successivamente, la Suprema Corte, ha intrapreso un deciso *revirement* del precedente orientamento affermando che la responsabilità dell'ente per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. – e cioè nella responsabilità di cose in custodia – in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il concetto di "custodia" sia oggettivamente possibile se accertata sulla base degli "*...indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale quali la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti...*": indici che "*...non si atteggiavano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma che vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito*" (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006).

D'altra parte la Corte, pur riconoscendo che "*...ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorre*

gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c....”, ha anche affermato che “...la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto; questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.. Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa con un'indubbia posizione di privilegio per la p.a.” (in questo senso, già Cass. 14.3.2006, n. 5445)” (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006).

Successivamente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “...va superata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)”, dovendosi, invece, riconoscere che “...la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia; e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche” (v. Cass. Civ., sent. n. 24419 del 19.11.2009).

Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non soltanto configurabile, ma senza dubbio

giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del 03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).

Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, ha affermato che *"...graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A..."* (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006); graverà sull'ente convenuto, invece, fornire *"...la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada; art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del 1992) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa."* (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006).

Orbene, fatta questa premessa, la domanda con cui la società attrice ha chiesto la condanna del Consorzio Autostrade per la Sicilia al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito

dell'impatto con un animale va qualificata come azione proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e merita accoglimento nei limiti che seguono.

Invero, la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo è stata - nella sostanza - confermata sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che dal verbale di sopralluogo redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza del fatto.

Al riguardo, il teste Valore Biagio - presente al momento del sinistro - ha dichiarato: *"... l'8/1/2015, intorno alle 19:45, percorrevo l'autostrada A/20 con direzione Me - Pa, alla guida della mia auto. A circa 20 - 30 m di distanza precedeva un'auto Mini Cooper, guidata da un uomo. Quando giunse a circa 1 km dallo svincolo dell'uscita di Sant'Agata Militello, improvvisamente vidi un'ombra, certamente un animale che sbucava dal terreno laterale dell'autostrada, alla mia destra, attraversò la corsia di percorrenza della Mini Cooper il cui conducente, pur operando un rapido scatto alla sua sinistra, non riuscì ad evitarlo, impattando contro lo stesso... preciso inoltre che sotto lo spoiler ed il parabrezza c'erano ancora attaccati dei peli chiari lasciati dalla dall'animale e tracce di sangue... nel tratto autostradale in cui si è verificato l'incidente mancava completamente l'illuminazione artificiale, per cui ho potuto vedere quanto accaduto alla luce degli abbaglianti... "*

Nel verbale di accertamento (cfr. 5 atto di citazione) gli stessi agenti della Polizia stradale di Sant'Agata Militello, intervenuti sui luoghi subito dopo il sinistro, hanno rilevato *"Dalle dichiarazioni e dai danni riscontrati il sinistro in questione è stato presumibilmente causato dallo scontro con un animale. Gli operatori a seguito di ispezione visiva osservano la presenza, sotto lo spoiler nella parte bassa del paraurti lato sx, di peli color chiaro e tracce di sangue. Il*

centro radio comunicava di aver ricevuto in pari data e uguale fascia oraria altre segnalazioni relative alla presenza di animale (cane) alla stessa chilometrica” .

Ed ancora, l'agente accertatore Michele Scolaro, dopo aver confermato quanto contenuto nel verbale di sopralluogo (*cf.* 5 atto di citazione), ha dichiarato: “... *la sera in cui si è verificato l'incidente oggetto di causa di illuminazione era assolutamente mancante ed aggiungo che manca tuttora ... nella stessa fascia oraria e nello stesso tratto autostradale in cui si è verificato questo incidente il centro radio del Cas aveva segnalato la presenza di un cane”.*

Dall'esame delle prove testimoniali e dalla documentazione in atti, quindi, può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il danno (l'evento lesivo) e il fatto.

Il sinistro non può che ricondursi eziologicamente alla presenza sulla rete autostradale di un animale - circostanza nota al convenuto, come dichiarato dagli agenti nel verbale di sopralluogo - nonché alla mancanza di illuminazione nel punto in cui si è verificato l'impatto (*cf.* prova testimoniale).

Sulla base di quanto esposto, pertanto, il Consorzio deve ritenersi responsabile del sinistro.

A ciò si aggiunga, tra l'altro, che quest'ultimo si è solo limitato a sostenere l'adempimento degli obblighi di custodia adducendo – genericamente – che l'incidente per cui è causa è eziologicamente riconducibile a caso fortuito o forza maggiore.

A tal proposito si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale sulla carreggiata di

un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata *ex* articolo 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (*cf.* *Cass. n. 4160/2019; Cass. n. 2477/2018, Cass. n. 11785/2017; Cass. n. 7763/2007; Cass. n. 2308/2007*).

L'affermazione in tale ipotesi di una responsabilità dell'ente gestore *ex* art. 2051 c.c., riposa - da un lato - sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti e - dall'altro - sul rilievo che al concetto di cosa in custodia, ai fini della norma, vanno ricondotti anche gli elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente (*cf.* *Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 11016/2011*).

Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve - come detto - il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilità anche in tali ipotesi proprio perché in ragione di esso è pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l'intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo.

Resta esclusa la responsabilità dell'ente gestore, ad esempio, ove lo stesso dimostri l'imprevedibile e improvvisa presenza dell'animale - o di altro ostacolo - poiché poco prima caduto da un veicolo o poco prima introdottosi attraverso un varco nella recinzione (*cf.* *Cass. n. 9610/2022*); circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie.

Assolutamente priva di riscontro probatorio è, poi, l'asserita

condotta colposa del conducente ed il rilievo della stessa nella causazione del sinistro.

Dalle risultanze istruttorie, infatti, non è emerso che Lupica Jonny abbia violato i principi di prudenza imposti dall'ordinamento.

Al riguardo il teste Valore Biagio ha affermato: “... *Preciso ancora che sia il Lupica che io stesso procedevamo a velocità moderata e che la strada era rettilinea.*”

Sul punto è opportuno chiarire che “*il comportamento del danneggiante può interrompere il nesso causale tra cosa e danno allorquando lo stesso non abbia osservato i doveri di cautela prescritti dalla legge e dal testo costituzionale*” (cfr. Trib. Di Rieti, n. 434/2021).

Accertata la responsabilità del Consorzio occorre esaminare il profilo del risarcimento del danno subito dal mezzo.

Il teste Lupica, ha confermato di essere amministratore della società Auto Lupica s.r.l e di aver provveduto alla sostituzione dei pezzi danneggiati del mezzo a seguito dell'impatto con il cane emettendo la fattura n. 151FW000080B del 28.3.2015 per € 4.936,19 (cfr. *dichiarazioni rese all'udienza del 20.4.2021*).

Non vi sono elementi - attesi i danni riportati dalla “*Mini Cooper*” e confermati dalle dichiarazioni testimoniali e dal verbale di sopralluogo - per ritenere inadeguati o non dovuti gli interventi effettuati sul mezzo.

Parte convenuta, tra l'altro, non ha specificamente contestato le somme di cui alla citata fattura, né fornito ragioni tali da escludere l'idoneità delle riparazioni per come in essa descritti.

Da quanto esposto consegue che l'ente convenuto deve essere condannato a corrispondere la somma di € 4.936,19 a titolo di

risarcimento del danno causato al mezzo dell'attrice a seguito del sinistro verificatosi dell'8.1.2015.

Tale somma deve essere rivalutata annualmente dalla data dell'effettivo esborso sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, mentre gli interessi compensativi dovranno essere calcolati sulla somma via via rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Non può essere accolta, invece, la domanda avanzata da parte attrice diretta ad ottenere un indennizzo di € 250,00 per il fermo tecnico del mezzo.

Non vi è prova, infatti, né della durata del fermo dell'autovettura, né del pregiudizio in concreto subito dall'attore per il mancato utilizzo della stessa.

Le dichiarazioni rese da Lupica Jonny - secondo cui l'auto è rimasta ricoverata in officina per 5 giorni lavorativi - non sono sufficienti a soddisfare l'onere probatorio imposto all'attrice dall'art. 2697 c.c.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che *“In tema di risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, nel riconoscimento dei danni patiti dal danneggiato, il danno da fermo tecnico non può essere considerato "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, e sussistente per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato perché in riparazione, occorrendo, al contrario, la prova specifica della durata del fermo e del danno, posto che, al pari di qualsiasi altro danno, esso va allegato e provato”* (cfr. Cass. n. 124/16).

Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e, per tale ragione, sono poste a carico del Consorzio convenuto.

Le stesse sono liquidate come in dispositivo - stante il valore della controversia e l'attività espletata dalle parti - sulla base dei parametri medi di cui ai D.M. n. 55/2014 (per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022).

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. **881/15 R.G.**, respinta ogni altra domanda ed eccezione:

- 1) accoglie la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile all'ente convenuto;
- 2) condanna l'ente convenuto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla società attrice, a titolo di risarcimento del danno subito dal mezzo coinvolto nel sinistro per cui è causa, la somma di € 4.936,19, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- 3) condanna il Consorzio convenuto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 344,24 per spese vive ed € 2.552,00 per onorari di avvocato oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice che hanno reso la dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c..

Così deciso in Patti, 25.10.2023

Il Giudice

Avv. Salvatore Fazio
Avv. Erica Fazio
Via Nuova Residenza C/2 tel (0941) 703111
CELL: 3281095239; cell 3286992205
E-MAIL: avv.fazioerica@tiscali.it
Pec: salvatore.fazio@avvocatipatti.it
98076 S. AGATA MILITELLO

S. Agata Militello, 31/10/2023

Spett.le
STUDIO LEGALE
AVV. GELTRUDE BONURA
Corso Vittorio Emanuele, 161
93012 GELA

Oggetto: Causa Rg881-2015 Tribunale di Patti
Sin Rif: CASI-15-0443 Auto Lupica Srl -C.A.S.
Sentenza n 1032/23
Riscontro Sua del 25-10-23 Allego Quanto Richiesto

La sottoscritta Avv. Fazio Erica, procuratrice di Auto Lupica Srl, premesse la causa e la Sentenza in oggetto emarginate, in riscontro alla Sua e-mail del 25.10 u.s., Le trasmetto i conteggi che seguono effettuati su la base delle risultanze della Sentenza:

A) Somme spettanti alla parte attrice Auto Lupica Srl in forza della sentenza suindicata.

€.4.936,19	sorte capitale
€.888,51	rivalutazione monetaria sino al 31.10.22
€.159,61	interessi legali
<hr/>	
€.5.984,31	Somma totale spettante all' Auto Lupica Srl

* * * * *

B) Spese legali spettanti all'Avv.Fazio Erica:

€.2.552,00	onorario legale liquidato in sentenza
€.344,24	rimborso spese vive come da sentenza
€.382,80	rimborso 15% spese generali
€.102,08	C.P.A. 4%
<hr/>	
€.3.381,12	SOMMA TOTALE SPETTANTE ALL'AVV. FAZIO ERICA

Come da Vs. Richiesta si Allegano i seguenti documenti:


Fattura n.10/2023 del 27.10.23 di €.3.381,12 rilasciata dall'Avv Fazio Erica.

Visura camerale della Società

Carta d'identità e codice fiscale, codice IBAN e codice Swift del legale Rappresentante della Ditta Auto Lupica Srl; Carta d'identità e codice fiscale, codice IBAN e codice Swift dell'Avv. Fazio Erica. Si chiede che la somma spettante a parte attrice di €.5.984,31 venga inviata alla stessa a mezzo bonifico Bancario secondo il codice IBAN indicato. L'onorario e le spese legali di

c/o

competenza della scrivente patrocinatrice ammontanti ad €3.381,12, siano inviate alla stessa a mezzo bonifico bancario secondo il codice iban indicato.
Si resta in attesa e si porgono cordiali saluti.

Avv. Erica Fazio 

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03346600830 Codice fiscale: FZARCE70P54L219H Denominazione: AVVOCATO FAZIO ERICA Regime fiscale: RF19 Regime forfettario Indirizzo: VIA M AMARI 2 Comune: SANT'AGATA DI MILITELLO Provincia: ME Cap: 98076 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03140280839 Codice fiscale: 03140280839 Denominazione: AUTO LUPICA SRL Indirizzo: C/DA PONTE INGANNO SS113 Comune: SANT'AGATA DI MILITELLO Provincia: ME Cap: 98076 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		10/2023	27-10-2023	M5UXCR

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs dare per spese competenze e onorario per l'attività svolta in sede giudiziale per il conseguimento del risarcimento danni materiali, in favore di Auto Lupica Srl nei confronti di Consorzio Autostrade Siciliane a seguito dell'incidente autostradale del 8/11/2015. Riferimento: CASI-15-0443-CAUSA R G 881/2015 TRIBUNALE DI PATTI SENTENZA 1032/23	1,00	2.552,00			N2.2	2.552,00
	Rimborso spese procedurali	1,00	344,24			N1	344,24
	Rimborso Spese Generali 15%	1,00	382,80			N2.2	382,80

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	2.552,00	4,00		N2.2	102,08

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N2.2	0,00	0,00	3.036,88	0
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N1	0,00	0,00	344,24	0
Imposta bollo			Arr.	Totale documento	
2,00			0,00		3.381,12

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MPOS Bonifico	Beneficiario AVVOCATO FAZIO ERICA IBAN IT59J0200882490000105985971 Sconto anticipato 0,00		3.381,12